



N. 1123/2015 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore
- 2) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
- 3) Dott.ssa Sabrina Serrelli - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1123/2015 Ruolo Generale avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale emesso in data [redacted] dall'arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale

TRA

[redacted], [redacted] e [redacted] tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce, dal [redacted] e dall'avv. [redacted] unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lo studio del primo sito in Salerno in [redacted];

RICORRENTI

E

[redacted], [redacted] e [redacted] tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce dall'avv. [redacted], presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno alla [redacted];

RESISTENTI

Conclusioni come da verbale, da intendersi trascritte.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti del presente procedimento erano tra loro associate nella società semplice "████████████████████". A seguito di controversie insorte, reciprocamente deliberavano l'esclusione da soci dei componenti della parte avversa, con delibere dell'██████████ e del ██████████.

A seguito di ricorso per l'esperimento di procedura arbitrale, il presidente del Tribunale nominava l'arbitro unico e lo stesso, dopo aver accettato l'incarico, dava seguito al procedimento nelle forme e con gli adempimenti di rito.

In data ██████████, l'arbitro rigettava l'eccezione preliminare di nullità della clausola compromissoria e, all'esito del giudizio, rigettava la richiesta di inammissibilità della delibera dell'██████████, dichiarando la stessa valida ed efficace e, di conseguenza, accoglieva la richiesta di invalidità della successiva delibera del ██████████, dichiarando altresì la propria incompetenza a provvedere alla quantificazione della quota di liquidazione spettante ai soci esclusi.

Il lodo arbitrale veniva impugnato da ██████████, ██████████ e ██████████, i quali eccepivano l'illegittimità del decreto di nomina dell'arbitro ai sensi dell'art. 829, numeri 2 e 3 c.p.c., la violazione delle norme di diritto in relazione al merito della controversia, la violazione delle disposizioni di legge e di statuto relative alla trasferibilità delle quote di partecipazione della società, la violazione dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2287 c.c., la nullità del lodo per mancanza delle gravi inadempienze invocate. Essi altresì respingevano la richiesta risarcitoria.

Si costituivano ritualmente le controparti, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, perché proposta oltre il termine perentorio indicato dall'art. 828 c.p.c.

I resistenti eccepivano anche l'inammissibilità della domanda, poiché impostata in relazione alla natura rituale del lodo, da ritenersi invece irrituale. Eccepivano poi l'incompetenza funzionale della Corte, in relazione alla proposizione di altra impugnativa dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo altresì, una pronuncia di litispendenza o la sospensione del giudizio.



le ipotesi tassative previste dall'art. 829 c.p.c.. Infine, essi sostenevano l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni.

Con le comparse conclusionali e le repliche, le parti ribadivano ed ulteriormente argomentavano le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che l'impugnazione del lodo deve considerarsi tempestiva, in virtù della notifica personale alle parti, compiuta in data [REDACTED]. La notifica al procuratore risulta ultronea, perché l'impugnazione determina l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come adempimento incluso nell'originario mandato difensivo.

Cfr. Cass., sent. n. 13897 del 19/09/2003: "L'art. 141 cod. proc. civ., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 cod. civ., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. Ne consegue che, nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto potrebbe essere individuato solo se l'elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poiché la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo".



Repert. n. 1258/2018 del 14/09/2018

Sempre in via preliminare, deve essere affermata la natura irrituale dell'arbitrato. L'art. 16 dello statuto sociale, di seguito riportato, risulta univoca.

Art. 16 – Qual si voglia controversia inerente o conseguente al presente atto ed ai rapporti che ne derivano sarà deferito al giudizio di un arbitrato unico irrituale il quale deciderà la controversia secondo diritto, in contraddittorio della Società e del Socio soggettivamente interessato, senza formalità di procedura - salvo quelle che esso stesso fisserà – ed inappellabilmente. L'arbitro sarà nominato all'unanimità; in mancanza, l'arbitro, su istanza di parte, verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno, con espressa deroga alla competenza del [REDACTED]”.

Il fatto che la nomina dell'arbitro sia stata effettuata ai sensi della clausola statutaria è espressamente affermata nel provvedimento del presidente del Tribunale, contenente la nomina stessa.

In contrario, la parte ha sostenuto che il lodo arbitrale non sarebbe stato posto in essere in conseguenza della clausola statutaria, quanto della concorde richiesta delle parti, citata nel lodo stesso, avvenuta in data



██████████ e che la natura rituale dovrebbe desumersi dal fatto che l'arbitro, citando l'art. 820 c.p.c., avrebbe mostrato di seguire la procedura prevista per l'arbitrato rituale.

In relazione a tali punti, si osserva che la richiesta del ██████████ deve ritenersi attuativa della clausola statutaria e non sostitutiva di essa e pertanto inidonea a dar luogo ad una nuova ed autonoma volontà di giudizio arbitrale. Si noti che, nella richiesta congiunta di nomina di arbitro, l'art. 16 dello Statuto viene espressamente richiamato e l'arbitrato chiesto viene definito irrituale.

Neppure il riferimento, che l'arbitro compie, all'art. 820 c.p.c., può modificare il giudizio sulla natura dell'arbitrato, in quanto la clausola statutaria lasciava l'arbitro libero di fissare le formalità di procedura e, quindi, egli ben poteva adottare, in tutto o in parte, il rito previsto dal codice di procedura.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, di conseguenza, provveduto nelle forme di cui agli articoli 816 e seguenti c.p.c., l'impugnazione del lodo deve essere proposta dinanzi alla Corte d'Appello, ai sensi degli artt. 827 e seguenti (Cfr.: Cass., sent. 6842 del 24 marzo 2011). Nel caso di specie, tuttavia, il mero riferimento all'art. 820 c.p.c., in presenza di una clausola che, come si è detto, lasciava piena libertà di scelta di forme all'arbitro e in assenza di qualunque definizione di ritualità o motivazione, che esplicitamente o implicitamente rivelasse che lo stesso avesse inteso svolgere un arbitrato rituale, non può condurre ad affermare l'esistenza, nell'arbitro, di tale volontà.

Dopo la riforma, visto il tenore dell'art. 808 ter c.p.c., è stato ribaltato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei casi dubbi, l'interpretazione dovesse preferire l'arbitrato irrituale. Ciò, tuttavia, riguarda le fattispecie nelle quali, a differenza di quella oggetto di causa, vi sia difetto di una chiara disposizione scritta, che indichi la volontà delle parti.

In ragione di quanto si è detto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. La Corte non può emettere una pronuncia di incompetenza con termine per la riassunzione, stante l'inapplicabilità della *translatio iudicii* nel caso di incompetenza per grado.



Le spese seguiranno la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al
dispositivo. **Reper. n. 1258/2018 del 14/09/2018**

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] avverso il lodo arbitrale emesso in data 8 luglio 2015, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiarà inammissibile la domanda.
2. Condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in solido al pagamento delle spese di causa in favore delle controparti, complessivamente liquidate € 3.500,00, oltre IVA e Cassa come per legge, nonché al rimborso spese forfetarie, con attribuzione al procuratore costituito delle stesse, dichiaratosi antistatario.

Salerno, 12 settembre 2018

Il Presidente Relatore

dott. Bruno de Filippis

